




COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE
"FORME DI SOSTEGNO PER DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA
E NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONI SOCIO -
ECONOMICHE DI PARTICOLARE GRAVITA'"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

Eccellenze,
Onorevoli Consiglieri



Il progetto di legge in esame nasce dalla esigenza di integrare la Legge n.129/2022 relativa ad interventi a sostegno della famiglia.

Esso si propone di definire un quadro normativo tale da garantire la tutela e il supporto alla donna che si trova a vivere la gestazione e il puerperio in condizioni di disagio psicologico, economico e sociale.

L'articolo 12 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese sancisce che "la Repubblica tutela l'istituto familiare fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni madre ha il diritto all'assistenza e alla protezione della comunità. La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale".

In virtù di tale solenne dichiarazione, non è tollerabile che una donna possa trovarsi sola e in condizioni di indigenza ad affrontare l'esperienza della maternità, priva della certezza di essere accolta, protetta e sostenuta dalla comunità.

A questo motivo di preoccupazione, degno dell'attenzione delle Istituzioni e degli organismi preposti all'assistenza, si unisce quello della decrescita della natalità che nell'ultimo decennio è crollata a numeri preoccupanti (meno 30%).

La nascita di un bimbo, la cui madre possa contare su un sostegno di carattere psicologico e sociale in caso di bisogno, è sempre un investimento ad alto rendimento per un paese, un investimento sul futuro e non una condizione di mero assistenzialismo.

Impossibile non pensare alle donne prive di un lavoro, di una casa e di quella minima disponibilità economica necessaria ad una presenza dignitosa nella realtà in cui vivono e anche alle giovani madri che, in virtù di una gravidanza, possono trovarsi nella necessità di interrompere gli studi.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Credo sia doveroso permettere a tutte di coronare i propri sogni e realizzare sé stesse - anche attraverso la maternità - senza compromettere presente e futuro.

Fino ad oggi, la presa in carico delle donne gravide in difficoltà era in gran parte affidata alle associazioni di volontariato e solo parzialmente alle Istituzioni con provvedimenti che non erano supportati da una normativa adeguata. Con l'approvazione di questo progetto di legge avremo un percorso definito sul versante legislativo, teso ad accompagnare le donne gravide sole, le mamme in difficoltà nei primi anni di vita del bambino ed altre situazioni mono genitoriali bisognose di attenzioni in cui un ruolo fondamentale viene attribuito - e potenziato rispetto al momento attuale - all'UOC Servizio Minori, in un'area dedicata proprio al sostegno della famiglia.

Nella legge recentemente approvata in Consiglio Grande e Generale sulla interruzione volontaria di gravidanza, viene affermato che in seno al consultorio la donna può trovare tutte le possibili risposte per decidere consapevolmente, a cominciare dalle soluzioni ai problemi che potrebbero essere motivo per interrompere un progetto di vita. Non può accadere che la solitudine e condizioni economiche indigenti possano rappresentare, da sole, la ragione per il ricorso all'IVG senza lo sforzo, da parte dello Stato, di allargare le reti di protezione che rappresentano, anche in questo contesto, un rafforzamento dello stato sociale che è stato in passato, e lo è ancora, uno dei tratti distintivi del nostro Paese.

Ritengo che questo progetto di legge, insieme alla legge sulla famiglia, costituisca una delle tante tessere di un mosaico - che deve essere completato - a tutela della maternità, a favore della natalità.

Il provvedimento ha trovato il voto favorevole di tutte le forze politiche in Commissione Consiliare Permanente IV ed è il motivo della scelta di presentare una sola relazione in occasione della seconda lettura.

Mi sento particolarmente onorata ad adempiere a questo compito auspicando che si trovi, anche nell'Aula Consiliare, una votazione unanime per la sua approvazione.

Il presente progetto di legge si sviluppa in nove articoli che possono essere così riassunti:

gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità della legge - sostegno alla famiglia e tutela della gravidanza e del puerperio - e gli ambiti di applicazione - donne sole in stato di gravidanza, nuclei familiari monogenitoriali.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

L'articolo 3 vieta ogni forma di discriminazione della donna in qualsiasi ambito, in particolare in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, studio, formazione.

L'articolo 4 stabilisce il ruolo dell'U.O.C. Servizio Minori e i servizi da essa erogati per il supporto psicologico, quello relativo alla presentazione di istanze per l'accesso alle forme di sostegno economico e la promozione delle attività di assistenza nella quotidianità.

L'articolo 5 disciplina le modalità di accesso al reddito minimo garantito, elemento di novità fondamentale del provvedimento, maggiorato di quote relative al canone di locazione, al numero dei figli, ecc.

L'articolo 6 disciplina l'inserimento lavorativo e il supporto in ambito scolastico.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di accesso ad immobili di proprietà dello Stato.

L'articolo 8 riguarda il patrocinio legale a carico dello Stato per l'assistenza giudiziaria relativa ai procedimenti sul mantenimento dei figli e sul riconoscimento della paternità o maternità.

L'articolo 9 riguarda la donna che scelga di partorire nell'anonimato, non riconoscendo il figlio, lo affida al personale ospedaliero immediatamente dopo il parto non ricadendo nei casi previsti dell'articolo 16 del Codice Penale (abbandono di minore). Per il bambino non riconosciuto da entrambi i genitori viene dichiarato lo stato di adottabilità.

L'articolo 10 indica l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, un atto a tutela e civiltà verso le donne sole in stato di gravidanza e nuclei mono genitoriali.

**Il Relatore Unico
Miriam Farinelli**